



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea  
e Riconoscimento Titoli Professionali*

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338  
e-mail roberto.tato@[mise.gov.it](mailto:mise.gov.it)  
stefania.sindici@[mise.gov.it](mailto:mise.gov.it)  
dgmccnt.div09@[pec.mise.gov.it](mailto:pec.mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

VISTA la domanda della sig.ra **INTISSAR ZINEB**, cittadina del Marocco, rivolta al riconoscimento del documento denominato “DIPLÔME DE COIFFURE-HOMMES-FEMMES” conseguito a seguito del superamento dell'esame sostenuto in data 30 giugno 2012 presso la SCUOLA AL AKHWAYN”, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell'attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, nella Dichiarazione di valore conferma l'autenticità del diploma rilasciato dalla Scuola AL AKHWAYN – Delegazione Regionale di Formazione Professionale di Casablanca per l'anno scolastico 2010/2011;

CONSIDERATO che nella nominata Dichiarazione viene certificata la durata della formazione di un anno per complessive 1100 ore di cui 354 ore di teoria e 746 ore di pratica, e 240 ore di stage presso imprese di acconciatura e che in ottemperanza alla normativa locale vigente, consente l'abilitazione all'esercizio della professione di Parrucchiere uomo-donna in Marocco;

CONSIDERATO il programma della formazione trasmesso rilasciato dalla Scuola;

CONSIDERATO che attività lavorativa svolta in Marocco non è stata adeguatamente documentata, in quanto non dimostrata con documenti di fonte pubblica;

VISTO che la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, con il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA Benessere e Sanità, e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 – Capo II Regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale in premessa idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, **subordinatamente** al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5) e l'interessata non ha documentato di avere maturato, nel corso di un'attività professionale, conoscenze, abilità e competenze (art. 22 co. 6), non avendo documentato con certificati di fonte pubblica l'esperienza lavorativa in qualità di lavoratore subordinato maturata in Marocco come acconciatore;

VISTO pertanto che la misura compensativa consisterà in una prova attitudinale, il cui esame teorico-pratico e orale sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di acconciatore;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 00144 del 13 gennaio 2021 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso Banca Popolare dell'alto Adige Spa in data 30 gennaio 2020 a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla sig.ra **INTISSAR ZINEB**, cittadina del Marocco, nata a Casablanca in data 20 febbraio 1989, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 26 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Loredana Gulino)

## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessata (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:**

1. **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

### **COLLOQUIO:**

la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

-----  
La prova attitudinale è organizzata dalla Regione VENETO presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione VENETO. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.